



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

Telefono 070 93529200 - webfax 070 9353260

Codicefiscale/partita IVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it
protocollo@comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 84 DEL 27/09/2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

INDICE

Premessa

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Attività escluse dall'incentivazione

Articolo 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Parte 1 - Lavori

Articolo 6 - Incarichi ruoli e funzioni

Articolo 7 - Ripartizione dell'incentivo tra gli incaricati

Articolo 8 – Modalità di maturazione e riconoscimento dell'incentivo tra incaricati

Parte 2 – Servizi e Forniture

Articolo 9 – Incarichi ruoli e funzioni

Articolo 10 – Ripartizione dell'incentivo tra gli incaricati

Articolo 11– Modalità di maturazione e riconoscimento dell'incentivo tra incaricati

Articolo 12 – Incarichi interi o parziali

Capo III

Disposizioni diverse

Articolo 13 – Distribuzione e Liquidazione dell'incentivo

Articolo 14 – Trasparenza

Articolo 15 – Decurtazioni dell'incentivo art. 113, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016

Articolo 16 – Responsabilità e copertura assicurativa

Capo IV

Norme finali

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 18 - Disposizioni finali di rinvio

Premessa

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. L' esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Art. 102 del nuovo codice appalti d.lgs. 50/2016 stabilisce:

comma 1 Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

comma 6 Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ((e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)), sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. ((Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.))

((1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.))

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede ((, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto,)) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

Art. 113 così stabilisce:

comma 1 Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

comma 2 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

comma 3 L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

comma 4 Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della

legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

comma 5 Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

comma 5 bis Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

Il presente regolamento in sostituzione del precedente approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 78 del 16.10.2015, stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura pubblica di competenza dell'Ente, dell'incentivo previsto dall'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato "Nuovo Codice dei contratti", tra i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli incentivi di cui al punto precedente sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori, servizi e forniture. I lavori pubblici sono intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività ai sensi dell'art. 24 del Codice.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento a cura del responsabile del servizio interessato di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche, sondaggi e rilievi.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **"Codice"** per Codice si intende Codice degli appalti – D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
- b) **"Ufficio o Servizio"**: gli uffici dell'Amministrazione ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di pianificazione, programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di competenza della medesima Amministrazione.
- c) **"Progetto"**: il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico, o per l'espletamento di un servizio o una fornitura.
- d) **"Responsabile del Procedimento"** (R.U.P.) di cui al D.Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto (lavori, servizi, forniture) tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- e) **"Progettista"**: tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- f) **"Collaboratori Tecnici Interni"**: personale tecnico diplomato/laureato, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività partecipando mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla esecuzione del contratto, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
- g) **"Collaudatore"**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art.102 del D.Lgs 50/2016

- h) **“Gruppo Di Lavoro”** insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'ufficio direzione lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori tecnici-amministrativi interni.
- i) **“Lavoro”**: le attività di costruzione demolizione recupero ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione straordinaria assistita da progetto a livello di esecutivo, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc..). Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
- j) **“Fondo”**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 3 – Attività escluse dall'incentivazione

Sono esclusi dall'incentivazione gli interventi di manutenzione ordinaria e comunque tutti gli interventi relativi alla esecuzione di lavori che non comportino una preventiva attività di progettazione e gestione di un contratto e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia eseguiti su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Sono altresì esclusi dall'incentivazione i servizi di fornitura di energia elettrica, acqua, gas di rete, gasolio da riscaldamento e carburante per autotrazione in qualsiasi modo affidati.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività che non siano state oggetto di una procedura ad evidenza pubblica e che non siano state affidate previa espletamento di una procedura comparativa.

Articolo 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Il fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, di cui all'art. 113 comma 2 del decreto, è costituito e alimentato da risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A. .

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) è destinato ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo lavoro, servizio o fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare e accantonare l'ammontare del compenso da riconoscere al personale coinvolto

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto al servizio cui fa capo la procedura, garantendo una opportuna rotazione del personale. Il responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o

della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Qualora il responsabile di servizio non effettui un provvedimento di nomina ad altro dipendente rimane sottinteso che la procedura è svolta direttamente dal responsabile di servizio anche in assenza di provvedimento esplicito di autonominazione. Il responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati indicando le attività e i tempi assegnati a ciascuno.

Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
- b) revoca incarico per la riorganizzazione del servizio
- c) rinuncia all'incarico qualora adeguatamente motivata
- d) revoca dell'incarico per cause imputabili al RUP

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative aventi diritto all'incentivo in forza del presente regolamento.

Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative interessate all'incentivo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Parte 1 - Lavori

Articolo 6 - Incarichi ruoli e funzioni

Responsabile Unico del Procedimento responsabile dei lavori (di seguito RUP)

La figura del RUP, deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e al ruolo da ricoprire, in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa dei servizi e forniture. La figura del RUP è nominato con i modi e le forme indicate all'art 5 del presente regolamento.

Incaricati dell'attività di programmazione degli investimenti responsabile piano opere pubbliche

L'incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti è nominato nell'ambito delle figure con professionalità adeguate inserite in organico, con i modi e le forme indicate all'art 5 e svolgerà le attività preliminari inerenti la realizzazione di un lavoro o opera pubblica, necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti. L'incaricato dell'attività di programmazione cura inoltre la stesura del programma delle opere pubbliche ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 50/2016

Valutazione preventiva dei progetti

L'incaricato della valutazione preventiva dei progetti svolge le attività previste ai sensi dell'art 26 comma 6 lettera d del D. Lgs 50/2016, è nominato nell'ambito delle figure con professionalità adeguate inserite in

organico, con i modi e le forme indicate all'art 5 del presente regolamento, e svolgerà la valutazione del progetto in occasione della sua approvazione.

Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara

L'incaricato per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovrà essere, in ogni caso un dipendente interno che abbia specifiche competenze in materia di appalti, la cui nomina è attuata nei modi e nelle forme di cui all'art 5 del presente regolamento. L'incaricato, dovrà, a titolo esemplificativo: predisporre il bando di gara, la lettera d'invito (anche mediante procedura telematica), il disciplinare di gara ed eventuali allegati, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, la gestione delle sedute di gara, nonché gestire la fase delle verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento.

Direzione dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di lavori, la cui nomina è attuata nei modi e nelle forme di cui all'art 5 del presente regolamento, è di norma il RUP. Provvede al coordinamento, tra la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice dal punto vista tecnico-contabile della spesa assicurando la regolare esecuzione dei compiti assegnati al direttore dei lavori e all'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori, la cui nomina è attuata nei modi e nelle forme di cui all'art 5 del presente regolamento, dovrà svolgere le attività previste all'art. 101 del D.Lgs 50/2016 ovvero provvede alla predisposizione di tutti gli atti di contabilità (registro di contabilità stato avanzamento lavori ecc.).

Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione verifica di conformità

Dipendente munito di adeguata professionalità, la cui nomina è attuata nei modi e nelle forme di cui all'art 5 del presente regolamento, che dovrà svolgere le attività previste all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 ovvero provvede a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 emette il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori

Collaboratori tecnico-amministrativi

L'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato è il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuiscono all'attuazione dei lavori mediante la predisposizione degli atti amministrativi, sono nominati nell'ambito delle figure inserite in organico. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, all'esecuzione del contratto e alla contabilizzazione degli stessi.

Articolo 7 - Ripartizione dell'incentivo tra gli incaricati

Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del Settore, o settori, che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono ripartiti tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

La quota di incentivo di cui all'articolo quattro del presente regolamento, per ciascun lavoro è suddivisa tra le varie attività secondo la ripartizione riportata nella tabella successiva (riferimento all'80% del 2%).

Per lavori e opere

			Titolare incarico	Collaboratori
Responsabile	Responsabile del procedimento	a)	30,00%	
		b)	18,00%	12,00%
Funzioni tecniche	Programmazione opere pubbliche e della spesa	a)	10,00%	
		b)	6,00%	4,00%
	Verifica dei progetti	a)	15,00%	
		b)	9,00%	6,00%
	Controllo procedure di gara	a)	10,00%	
		b)	6,00%	4,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	a)	10,00%		
	b)	6,00%	4,00%	
Direzione dei lavori	Direzione dei lavori	a)	7,00%	
		b)	4,20%	2,80%
	Direttore di cantiere contabilità	a)	7,00%	
		b)	4,20%	2,80%
Collaudo	Tecnico Amministrativo	a)	3,00%	
		b)	1,80%	1,20%
	Verifica di conformità	a)	3,00%	
		b)	1,80%	1,20%
	Verifica statica	a)	5,00%	
		b)	3,00%	2,00%
		Totale a)	100,00%	
		Totale b)	60,00%	40,00%

Articolo 8 – Modalità di maturazione e riconoscimento dell'incentivo tra incaricati

Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Qualora ciascuna delle attività di cui al punto precedente sia svolta da più dipendenti collaboratori il compenso l'incentivo previsto sarà ripartito nei modi e nelle forme stabilite preventivamente nell'atto di incarico.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

La maturazione dell'incentivo per i lavori si realizza in proporzione all'effettivo avanzamento della procedura amministrativa e dei lavori, come attestato dagli atti di approvazione dei progetti e dei relativi stati di avanzamento, e per il RUP al termine delle singole fasi di realizzazione del bene secondo la seguente tempistica:

50% a conclusione della fase relativa all'attività di programmazione della spesa per investimenti e di predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

25% a conclusione della fase relativa all'attività di direzione dell'esecuzione del contratto;

25% a conclusione della fase relativa all'attività di verifica di conformità (in generale per il RUP).

L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle singole fasi del procedimento.

Parte 2 – Servizi e Forniture

Articolo 9 - Incarichi ruoli e funzioni

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)

La figura del RUP, deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa dei servizi e forniture.

Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC sopra richiamate in relazione ai requisiti.

Incaricati dell'attività di programmazione della spesa per investimenti

L'incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti è nominato nell'ambito delle figure con professionalità adeguate inserite in organico.

L'incaricato della programmazione della spesa per investimenti in servizi e forniture svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

Anche il RUP, nei limiti delle proprie esperienze professionali, può svolgere per uno o più interventi le funzioni d'incaricato dell'attività di programmazione della spesa nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Uffici della Direzione dell'Esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, la cui nomina è parimenti obbligatoria per legge, è di norma il RUP. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Per la disciplina di dettaglio di entrambe le figure oggetto del presente articolo si fa rinvio alle linee Guida dell'Anac.

Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

L'incaricato per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovrà essere, in ogni caso, un dipendente interno che abbia specifiche competenze in materia di appalti. Per le procedure negoziate di servizi e forniture attivate da ciascun Settore è di norma il Responsabile del servizio Amministrativo del Settore.

L'incaricato, dovrà, a titolo esemplificativo: predisporre il bando di gara, la lettera d'invito (anche mediante procedura telematica), il disciplinare ed i relativi allegati, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, la gestione delle sedute di gara, nonché gestire la fase delle verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del codice.

Nell'atto d'incarico dovranno essere puntualmente individuate le specifiche attività attribuite tra quelle summenzionate.

Collaboratori tecnico-amministrativi

L'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato è il personale amministrativo, che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuisce all'attuazione del servizio o fornitura mediante la predisposizione degli atti amministrativi, è nominato nell'ambito delle figure inserite in organico.

Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, all'esecuzione del contratto e alla contabilizzazione degli stessi (es. gestione amministrative delle fatture, contabilizzazione dei servizi e

forniture), alla verifica di conformità.

Collaudatore amministrativo/verifica di conformità.

Dipendente munito di adeguata professionalità, la cui nomina è attuata nei modi e nelle forme di cui all'art 5 del presente regolamento, che dovrà svolgere le attività previste all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 ovvero provvede a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 10 - Ripartizione dell'incentivo tra gli incaricati

Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del Settore, o settori, che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, sono ripartiti tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

La quota di incentivo di cui all'articolo precedente del presente regolamento, per ciascun servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella (riferimento all'80% del 2%):

per le forniture di beni e servizi

			Titolare incarico	Collaboratori
Responsabile	Responsabile del procedimento	a)	40,00%	
		b)	24,00%	16,00%
Funzioni tecniche	Incaricato predisposizione Programma biennale servizi e forniture e della spesa	a)	15,00%	
		b)	9,00%	6,00%
	Controllo procedure di gara	a)	20,00%	
		b)	12,00%	8,00%
	Direzione dell'esecuzione del contratto	a)	10,00%	
		b)	6,00%	4,00%
Collaudo	Verifica di conformità	a)	15,00%	
		b)	9,00%	6,00%
		Totale a)	100,00%	
		Totale b)	60,00%	40,00%

Articolo 11 – Modalità di maturazione e riconoscimento dell'incentivo tra incaricati

Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Qualora ciascuna delle attività di cui al punto precedente sia svolta da più dipendenti collaboratori il compenso l'incentivo previsto sarà ripartito nei modi e nelle forme stabilite preventivamente nell'atto di incarico;

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

La maturazione dell'incentivo per i servizi e le forniture si realizza:

per le figure di incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti, di incaricato per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di incaricato

della direzione e dell'esecuzione, di incaricato per la verifica di conformità e quindi dei relativi collaboratori tecnico- amministrativi, al termine delle attività procedurali a cui sono preposti, e per il Rup al termine delle singole fasi di fornitura del servizio o del bene secondo la seguente tempistica:

50% a conclusione della fase relativa all'attività di programmazione della spesa per investimenti e di predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

25% a conclusione della fase relativa all'attività di direzione dell'esecuzione del contratto

25% a conclusione della fase relativa all'attività di verifica di conformità.

L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle singole fasi del procedimento.

Articolo. 12 -Incarichi interi o parziali

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa. Salvo diversa disposizione normativa, nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale. L'incentivo è dovuto ai responsabili di servizio o direttori d'area che svolgono attività di responsabile Unico del Procedimento e/o funzione tecniche nell'esecuzione di contratti di lavori servizi o forniture.

Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, costituiscono economie di spesa.

Capo III

Disposizioni diverse

Articolo 13 – Distribuzione e Liquidazione dell'incentivo

La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica e amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

Qualora il provvedimento di liquidazione volga a favore del Responsabile di Servizio (non dirigente) che svolge altresì l'attività di Responsabile del procedimento, o di funzioni tecniche, la liquidazione degli incentivi è operata a cura del Responsabile del servizio del Personale, che vi provvede, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del servizio, che assevera le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate. La verifica dei contenuti della relazione in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, saranno verificate dal responsabile del servizio personale.

Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

Articolo 14 - Trasparenza

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità nell'applicazione del presente regolamento, annualmente verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente gli incentivi corrisposti ai singoli dipendenti

che hanno svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e/o funzioni tecniche di direzione lavori e di collaudo, nell'esecuzione di un contratto di lavori servizi o forniture.

Articolo 15 Decurtazioni dell'incentivo art.113 comma 3, terzo periodo del D.lgs. 50/2016

Il Responsabile del Servizio, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi sulla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura non imputabili al personale incaricato per le attività assegnate si applicano le seguenti penali:

- a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
- c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 30%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del singolo lavoro, servizio o fornitura, non imputabili al personale incaricato per le attività assegnate, si applicano le seguenti penali:

- a) Incremento dei costi a base di gara fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) Incremento dei costi a base di gara fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
- c) Incremento dei costi a base di gara oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi sulla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura non imputabili al personale incaricato per le attività assegnate si applicano le penali che derivano dalla somma delle singole penali applicate.

Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi sulla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura non sono imputabili al personale incaricato per le attività assegnate e altresì non costituiscono motivo alcuno di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) b) c) d) e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

sospensione e proroga dei lavori, servizi o forniture, dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 16 - Responsabilità e copertura assicurativa

Il comune può provvedere alla stipulazione di polizze assicurative, a copertura della responsabilità civile verso terzi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, che firmano i relativi atti e che si assumono le relative responsabilità.

Il Responsabile competente alla realizzazione dell'opera comunica all' apposita struttura i nominativi dei dipendenti per i quali occorre stipulare le polizze.

Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Capo V

Norme finali

Art. 17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016).

Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la

disciplina del previgente regolamento approvato per questo comune con atto deliberativo di Giunta Comunale n. ____ del _____. Gli incentivi maturati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e preventivamente accantonati e impegnati a valere sulle risorse del quadro economico di spesa saranno erogati secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 18. Disposizioni finali di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.